

La nuova riforma pensioni "Monti – Fornero"

Introduzione di un sistema di calcolo unico denominato "contributivo" per tutte le pensioni dal 2012, innalzamento dell'età pensionabile verso i 67 anni, abolizione della pensione di anzianità, aumento delle aliquote contributive, possibilità di restare al lavoro fino a 70 anni, abolizione delle finestre d'uscita, abolizione degli Istituti previdenziali Inpdap e Enpals, queste le più importanti novità della riforma pensioni 2012 necessaria per tenere in equilibrio il sistema di protezione sociale e garantire equità di trattamento tra le generazioni.

Oramai era nell'aria da molto tempo Con i piccoli ritocchi ed aggiustamenti tipici dei partiti politici il nostro sistema di pensionistico rischiava di non essere più in grado di garantire le prestazioni a tutti i futuri pensionati o peggio ancora di dover chiedere ancora maggiori sacrifici ed oneri alla collettività per risanare le perdite che con il tempo si sarebbero verificate.

Per tanto questo governo di tecnici si è assunto la responsabilità di completare il percorso iniziato circa 15 anni fa, con la legge 335/1995 – riforma Dini, il percorso che ha visto introdurre in Italia il sistema di calcolo così detto contributivo per tutte le pensioni.

Va detto che tale sistema di calcolo doveva essere adottato per tutti i soggetti già molto tempo fa, ma solo oggi siamo arrivati a questa scelta.

Per tanto ogni lavoratore avrà un suo "salvadanaio previdenziale" presso l'Inps nel quale accumulerà i propri contributi ed in base al totale di quanto versato avrà in pagamento la sua pensione, per tanto avrà restituito il capitale versato in una percentuale annua più o meno alta in funzione dell'aspettativa di vita media stabilita dall'Istat.

Con il tempo cesseranno le pensioni pagate sulla media degli ultimi 10 o 15 anni di retribuzione, calcolate con il così detto metodo "retributivo" che sta portando l'Istituto a riconoscere negli anni pensioni per un importo superiore alla contribuzione versata in tutta la vita lavorativa.

Dobbiamo inoltre tenere conto che la nostra società è notevolmente cambiata e l'equilibrio tra le generazioni dei lavoratori non era più sostenibile, alcuni dei fattori sociali di cambiamento sono sotto gli occhi di tutti: la vita media si è allungata per tanto le pensioni mediamente vengono pagate per un periodo sempre più lungo, i giovani entrano sempre più tardi nel mondo del lavoro per tanto si riscontrano minori incassi per contribuzione previdenziale rispetto a 20 – 30 anni fa quando già a 15 – 20 le persone entravano nel mondo del lavoro, solo questi sono elementi importanti per capire come è cambiata la nostra società e quanto importante sia il dover rimodulare complessivamente il sistema pensionistico nazionale per assicurare un trattamento di equità per tutti i lavoratori.

Vediamo ora insieme quali sono le principali novità della riforma pensioni 2012:

A decorrere dal 1.1.2012 per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione da tale data, le pensioni saranno denominate soltanto Pensioni di vecchiaia ordinaria e Pensione anticipata, secondo i seguenti requisiti.

Pensioni di vecchiaia ordinaria

DONNE DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (AGO e forme sostitutive): 62 ANNI NEL 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1.1.2014, 65anni dal 1.1.2016, 66 anni dal 1.1.2018 (attualmente: 60 anni).

DONNE AUTONOME SETTORE PRIVATO e GESTIONE SEPARATA: 63 ANNI e 6 mesi NEL 2012, 64 anni e 6 mesi nel 2014, 65 anni e 6 mesi nel 2016, 66 anni dal 2018 (attualmente: 60 anni).

UOMINI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO E DONNE DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO: 66 ANNI (anziché 65 anni).

UOMINI AUTONOMI (AGO E GESTIONE SEPRATA): 66 anni.

Anzianità contributiva minima DAL 2012

20 anni di contributi, però per i soggetti assicurati a partire dal 1.1.1996 l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1.5 volte l'importo del trattamento minimo. Si prescinda da questo importo minimo soltanto se l'età anagrafica è di almeno 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

Pensione anticipata: Non esiste più, per chi matura i requisiti dal 2012, la pensione di anzianità (quote, date dalla somma di età anagrafica e requisiti contributivi) ma soltanto la pensione maturata con un minimo di anzianità contributiva pari a:

nel 2012: 42 anni e 1 mese

nel 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini, 41 anni e 2 mesi per le donne,

dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 3 mesi per le donne.

Se si accede a tale tipologia di pensione prima dei 62 anni di età, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate nel periodo precedente al 2012, viene applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età.

Pro-rata. Viene esteso a tutti i lavoratori il sistema pro-rata, nel senso che anche i soggetti a cui si dovrebbe applicare il sistema di calcolo interamente retributivo, ai sensi della legge n.335/1995 (più di 18 anni al 31.12.1995), avranno la quota di pensione maturata dal 1.1.2012 in poi calcolata secondo il sistema contributivo. Se il calcolo contributivo è più favorevole, la liquidazione della pensione non può comunque risultare superiore a quella derivante dall'applicazione delle regole previgenti (retributivo integrale).

Certezza diritti per requisiti di accesso: Chi maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore del Decreto, consegue il diritto alla pensione secondo la precedente normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Assegno sociale: A decorrere dal 1.1.2018 l'età minima sarà di 66 anni.

Aspettativa di vita: Restano comunque vigenti le disposizioni riguardanti l'incremento dell'età anagrafica secondo il criterio dell'aspettativa di vita (3 mesi in più dal 2013, 4 mesi in più dal 2016 e comunque a cadenza triennale, sulla base delle rilevazioni ISTAT), che vengono inoltre modificate estendendole a chi va in pensione con più di 40 anni (prima esclusi) e riferendo l'incremento non solo all'età anagrafica ma anche ai requisiti contributivi.

Finestre di uscita: Per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 2012 non si applica più la normativa sulle finestre d'uscita, introdotta dalla legge n.122/2011 per la generalità dei lavoratori, ed estesa al personale della scuola con la legge n.148/2011.

Coefficienti di trasformazione: Si prevede la estensione del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 2013, anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di incremento della speranza di vita;

Esenzioni: Non si applicano le nuove disposizioni a coloro che:

1 Maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011

2 Ai seguenti soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011:

A) Lavoratrici che optano per il sistema contributivo (regime sperimentale fino al 2015)

B) Lavoratori in mobilità e lavoratori con assegno di sostegno al reddito (accordi stipulati entro il 31.10.2011) e lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.10.2011, nei limiti di 50.000 beneficiari; lavoratori che al 31.10.2011 hanno in corso l'esonero dal servizio di cui all'art.72, comma 1, legge n.133/2008. Si provvede al monitoraggio dei potenziali beneficiari sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero.

Lavori usuranti: Vengono modificate le misure a favore dei lavoratori soggetti ad attività usuranti, che restano limitate al 2011 nella misura prevista dal D.Lgs.n.67/2011, mentre dal 2012 sono previste in modo ridotto.

Totalizzazioni: Non è più necessario aver maturato almeno 3 anni di contributi in ciascuna gestione previdenziale coinvolta nella totalizzazione.

Contributo solidarietà fondi speciali: E' imposto un contributo di solidarietà, variabile tra lo 0,3% e l'1% sui pensionati dei fondi speciali INPS (Trasporti, elettrici, telefonici, Inpdai, Volo) e sui lavoratori (0,5%), a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017. Sono esentate le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo e quelle di inabilità e invalidità.

Aumento contributivo lavoratori autonomi. Con effetto dal 1.1.2012:

ARTIGIANI E COMMERCianti: aliquote contributive pensionistiche incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%.

GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

Con effetto dal 1.1.2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate secondo la tabella seguente:

Tabella B - Aliquote di finanziamento

Aliquote di finanziamento Zona normale		Zona svantaggiata		
Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Per i coltivatori diretti gli aumenti contributivi sono indubbiamente sensibili rispetto ai costi dell'anno 2011 e vedranno complessivamente un incremento del 3,7% nei prossimi 7 anni, va rilevato che la gestione Cd non versa oneri previdenziali commisurati al reddito d'impresa e che tale aumento si è reso necessario al fine di poter garantire nel tempo un importo pensionistico commisurato al nuovo sistema di calcolo in quanto già la legge Dini del 1995 con l'adozione del sistema "contributivo" aveva previsto l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione, per tanto il trattamento sarà rapportato esattamente a quanto pagato senza alcuna integrazione assistenziale.

Rivalutazione pensioni: La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012 e 2013, è riconosciuta esclusivamente a quelli di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo, nella misura del 100% e a quelli di importo fino a 2 volte il TM nella misura del 50%.

Abrogazione trattamenti di privilegio settore pubblico impiego: Sono abrogate le seguenti prestazioni: l'equo indennizzo, la pensione privilegiata, accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. La nuova disposizione non si applica: 1) ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico; 2) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed ai procedimenti per i quali, a tale data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda.

Soppressione enti previdenziali: L'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla entrata in vigore del decreto e le relative funzioni sono attribuite all'INPS.

Di conseguenza il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS sarà integrato di 6 rappresentanti, con decreto del Ministro del lavoro, per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi.

Come si può evincere le novità introdotte sono molte e modificheranno in modo sensibile l'accesso al pensionamento ed il futuro importo della pensione, per tanto è molto importante che ogni lavoratore prenda coscienza per tempo della propria prospettiva pensionistica al fine di poter operare in modo consapevole le scelte necessarie per potersi garantire una serenità economica nella terza e quarta età.

Il Patronato Epaca – Coldiretti raccomanda a tutte le persone di effettuare una valutazione della propria posizione previdenziale rivolgendosi agli Uffici Coldiretti perché solo partendo da una attenta consulenza pensionistica si possono effettuare le corrette valutazioni e scelte per il futuro.

Il servizio di consulenza previdenziale è gratuito ed a disposizione di tutti i cittadini e lavoratori, per ogni informazione contattate gli uffici zona Coldiretti.